



Ordinanza n. 01 del 05/01/2022

Oggetto: Disposizioni per la lotta obbligatoria della "Processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

IL SINDACO

Rilevato che con la stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, e nella fattispecie la "Processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

Atteso, tuttavia, del cambiamento climatico di questi ultimi anni che ha comportato inverni sempre meno freddi e quindi la presenza dei nidi anche in mesi normalmente ritenuti invernali;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la "Processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e animali che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Considerato che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino", come da segnalazioni pervenute;

Ritenuto opportuno, quindi, intervenire con l'asportazione e l'immediata distruzione delle tele dei nidi prima che le larve mature li abbandonino per raggiungere la base delle piante (periodo compreso tra la seconda metà di marzo e la fine di aprile);

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia sono necessari interventi anche sulle aree private a cura e spese dei proprietari;

Considerata inoltre la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati (proprietari, amministratori, di condomini e conduttori di aree verdi) al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto pertanto necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento di profilassi a tutela della salute, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Richiamati:

- il D.M. del 30.10.2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino", in particolare l'art. 4 del D.M. 30 ottobre 2007, che demanda al Sindaco, quale "Autorità sanitaria competente" la facoltà di disporre interventi di profilassi per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali, in particolare negli ambiti urbani, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale";
- il Decreto Ministeriale per le politiche agricole del 17 aprile 1998 (Gazzetta ufficiale 1 giugno 1998, n. 125) Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*);
- L'art. 50 comma 5 del T.U. 18 agosto 2006 n. 267/2000 delle leggi sull'ordinamento locale, e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. A tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e boschive, agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*);
2. Dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare il pino nero (*Pinus nigra*), il pino silvestre (*Pinus silvestris*), il pino marittimo (*Pinus pinaster*) e varie specie di cedro (*Cedrus spp*);
3. Nel caso che si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate. Nel caso in cui l'area d'intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, preferibilmente tramite lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.

AVVISA

1. Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. **Che è fatto assoluto DIVIETO di:**
 - Depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale;
 - Depositarli e abbandonarli in aree private e su suolo pubblico;
 - Conferire il materiale vegetale interessato dalla presenza dei nidi della Processionaria del Pino al Centro di Raccolta Comunale dei rifiuti urbani;
 - Sparare ai nidi di processionaria in quanto tale procedura oltre ad essere inutile è anche pericolosa;
3. Che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007 i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate, sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio Fitosanitario Regionale;
4. Per le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, sarà applicata la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500 prevista ai sensi del comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, salvo il fatto non costituisca più grave reato (art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007);
5. Che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese, nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti per legge;

Che la vigilanza per l'esecuzione della presente Ordinanza, sia affidata al servizio di Polizia Municipale, alle altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio comunale e agli Enti preposti ciascuno per le proprie competenze;

DISPONE

Che la presente Ordinanza è da ritenersi valida per il corrente anno 2022 e fino all'eventuale emissione di un'ordinanza sostitutiva o modificativa della presente;

Che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet e social network), pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune e diffusa sul territorio comunale mediante pubblica affissione;

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato per opportuna conoscenza e per quanto di

competenza;

1. All'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Salerno;
2. Al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e Cc.PI.CA - Salerno, Via Porto n. 4 - 84121 Salerno;
3. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;
4. All'Azienda Speciale “Paistom” Via Vittorio Emanuele n. 1 84047 Capaccio (SA), affidataria del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali;
5. Alla Comunità Montana Calore Salernitano Via Cesine - Rocca D'Aspide (SA);
6. Al Consorzio di Bonifica di Paestum Sinistra Sele, Via Magna Graecia, 341 - Capaccio Scalo (SA);
7. Al responsabile dell'Area P.O. – Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Capaccio Paestum;
8. Al responsabile dell'Area P.O. - Manutenzioni del Comune di Capaccio Paestum;
9. Al responsabile dell'Area P.O. – Demanio e Patrimonio del Comune di Capaccio Paestum;
10. Al responsabile dell'Area P.O. – Ecologia e Agricoltura del Comune di Capaccio Paestum;
11. Alla Regione Carabinieri Forestale Campania - Stazione di Foce Sele di Capaccio Paestum (SA);
12. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo;

AVVERTE

Che l'efficacia temporale del presente provvedimento è stabilita con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione ed il provvedimento è valido a tempo indeterminato fino a sopraggiunte eventuali modifiche normative;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Campania di Salerno – ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 della L. 241/1990 e smi, oppure in via alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di notificazione, al Presidente della Repubblica;

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni, il responsabile del procedimento è il dott. Antonio Rinaldi, Funzionario dell'AREA P.O. del Comune di Capaccio Paestum, e che la documentazione e la normativa citata nel presente dispositivo, può essere consultata in orario di apertura al pubblico presso L'ufficio Ecologia - sede comunale in Via Vittorio Emanuele n. 1 di Capaccio Capoluogo (SA);

Dalla Residenza Municipale 05/01/2022



Il Sindaco
avv. Francesco Alfieri

